

INFORMATIVA SULL'ACCESSO CIVICO

Cos'è l'accesso civico

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'articolo 5 del D.lgs. 33/2013 che consente a chiunque - senza sostenere costi - di richiedere ad un ente soggetto agli obblighi in materia di trasparenza, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/16, è possibile distinguere due forme di accesso civico:

- diritto di accesso civico “semplice”;
- diritto di accesso civico “generalizzato”.

Accesso civico semplice

L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 c.1 del D.lgs. 33/13, come modificato dal D.lgs. 97/16, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni, i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora l'ente obbligato ne abbiano omissso la pubblicazione. La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata tramite il modulo disponibile in tale sezione attraverso:

- posta elettronica all'indirizzo: sede@fondazionebosis.it
- riferimenti telefonici: 035 315409

Il procedimento dovrà essere concluso entro 30 giorni con la pubblicazione nel sito – sezione Trasparenza - del documento, dell'informazione o del dato richiesto. La Fondazione Emilia Bosis potrà trasmettere contestualmente il documento, l'informazione o il dato richiesto al richiedente, ovvero comunicare al medesimo la sua avvenuta pubblicazione sul sito, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell'accesso civico, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.lgs. 97/16, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono dunque ammesse richieste generiche.

La Fondazione Emilia Bosis non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza (la Fondazione non ha pertanto l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo di consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dalla stessa).

L'istanza va presentata al Responsabile dell'accesso civico tramite il modulo disponibile in tale sezione attraverso i seguenti canali:

- posta elettronica all'indirizzo: sede@fondazionebosis.it
- riferimenti telefonici: 035 315409

Ai fini istruttori, il Responsabile dell'accesso civico dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti. Il responsabile dell'accesso civico, sentito l'ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvede a istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013.

La Fondazione è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere (con raccomandata AR o in via telematica) copia dell'istanza di accesso civico.

Per controinteressati si intendono coloro che potrebbero subire pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza o, infine, agli interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine la Fondazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e la società decida comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Avverso la decisione della società, il richiedente può proporre ricorso al TAR.